CAMERA DEI DEPUTATI N. 2619

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROCCHETTI, BOZZI e VALIANTE

Presentata il 1° dicembre 1960

Norme dirette ad eguagliare il trattamento economico dei componenti il Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, i componenti il Consiglio Superiore della Magistratura sono ventiquattro, dei quali tre di diritto e ventuno elettivi. Di questi, quattordici sono magistrati eletti dall'intero Corpo giudiziario e sette sono elementi laici eletti dal Parlamento, tra i quali viene poi scelto il vice-presidente.

Benché la funzione dei componenti elettivi, se si prescinda da quella del vice-presidente, che ha attribuzioni speciali, sia per tutti la stessa, e sia per tutti uguale il correlativo onere di lavoro; ai soli componenti laici è conferito un assegno, in misura pari al trattamento complessivo dei magistrati di Cassazione con funzioni direttive, mentre ai componenti magistrati non è attribuito nessun assegno, ma sono corrisposte le sole indennità di seduta e di missione, delle quali fruiscono, peraltro anche gli altri componenti.

Una simile diversità di trattamento non può avere alcuna giustificazione plausibile, dovendo ammettersi che, a parità di funzioni e di lavoro, debba sempre corrispondere eguaglianza di trattamento economico. E tale diversità non trova nemmeno una adeguata spiegazione nei lavori preparatori della legge istitutiva del Consiglio, dai quali si rileva che il trattamento dei componenti eletti tra i magistrati era stato proposto dal Governo solo come differenziato da quello dei componenti eletti dal Parlamento, essendo assegnato ai primi una indennità di seduta, e agli altri una indennità fissa. Allorché, poi, in accoglimento di un emendamento, la indennità di seduta fu estesa anche agli altri componenti, venne a verificarsi, o per lo meno ad accentuarsi, l'attuale lamentata situazione di disparità.

A rimediare ad essa, con la presente proposta di legge si suggerisce di stabilire a favore dei componenti magistrati un assegno, integrativo dello stipendio di cui ciascuno fruisce secondo il grado e l'anzianità, nella misura necessaria ad assicurare ad essi lo stesso trattamento complessivo stabilito per i componenti eletti dal Parlamento e rendere così eguale il trattamento economico di tutti i componenti il Consiglio.

E poiché tale eguaglianza di trattamento, solo per le vicende occorse durante la discussione della legge istitutiva del Consiglio è da ritenersi venisse esclusa, si propone di riconoscerla a favore dei componenti magistrati attualmente in carica con decorrenza dalla loro entrata in funzione.

Per la esiguità dei mezzi finanziari occorrenti, non si ritiene necessario indicare le fonti di copertura, potendosi all'uopo provvedere con nota di variazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura è corrisposto, in aggiunta allo stipendio di cui ciascuno fruisce, un assegno integrativo nella misura occorrente per assicurare ad essi il medesimo trattamento stabilito dall'articolo 40, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, per i componenti dello stesso Consiglio eletti dal Parlamento.

ART. 2.

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura, attualmente in carica, l'assegno integrativo di cui al precedente articolo è corrisposto dalla data della loro entrata in funzione.